

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2014)

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1
(Delega al Governo per l'efficienza del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni per l'efficienza e l'accelerazione del processo civile di cognizione e del processo di esecuzione forzata secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione limitatamente ai decreti di cui all'articolo 3, e successivamente trasmessi al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. I decreti legislativi delegati realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Art. 2
(Misure per la maggiore efficienza del processo di cognizione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per la più celere definizione dei giudizi civili di cognizione e per garantire l'effettività delle pronunce giudiziali a maggior tutela dei creditori, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria;

b) prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile, che:

1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l'oggetto

- dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere, a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione della decisione da impugnare;
- 2) la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;
- c) stabilire che la corte d'appello giudica in composizione monocratica nelle controversie pendenti in grado d'appello, che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, risultano iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni e vertano in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile;
- d) estendere l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;
- e) prevedere che, nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, l'espletamento del procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile costituisca condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito, con conseguente esonero dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 3

(Ricerca dei beni da pignorare ed espropriazione forzata di crediti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare misure per rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all'espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;
- b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;
- c) rimettere al creditore procedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;
- d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;

- e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;
- f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
- g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;
- h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;
- i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);
- l) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE MOBILIARI

Art. 4

(Disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per procedere alla revisione delle disposizioni in materia di garanzie reali mobiliari al fine di agevolare e promuovere l'accesso al credito, in particolare delle *start-up* innovative, contraendone i relativi costi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune, disciplinandone i requisiti e le modalità di costituzione, le regole di opponibilità ai terzi e la disciplina del concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione, anche attraverso l'iscrizione in apposito registro informatizzato;
- b) stabilire che la garanzia mobiliare possa avere ad oggetto un bene o una pluralità di beni, materiali o immateriali, individuati anche per tipologie o categorie funzionali e in relazione al loro valore, e a tal fine prevedere che, nell'ipotesi in cui la garanzia abbia ad oggetto beni futuri, questi siano determinabili;
- c) prevedere che la garanzia possa essere costituita per uno o più crediti presenti o futuri, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito;
- d) prescrivere che l'atto costitutivo della garanzia sia redatto per iscritto, con indicazione dei beni o delle tipologie o categorie di beni gravati dal diritto di prelazione;

e) istituire un registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, e a tale scopo:

1) stabilire che l'iscrizione della garanzia contenga almeno i seguenti dati: l'identità e l'indirizzo o la sede del creditore garantito; l'identità e l'indirizzo o la sede del debitore; la descrizione dei beni oggetto di garanzia individuati a norma della lettera b); l'ammontare massimo dei crediti garantiti;

2) prevedere che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

3) prevedere che la garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, possa essere utilizzata a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli individuati nell'atto costitutivo, qualora l'atto costitutivo lo preveda espressamente e sempre che il relativo patto sia annotato, anche successivamente, in margine all'iscrizione;

4) prevedere che, nel caso di cui al numero 3), la garanzia mantenga il grado preso al momento dell'iscrizione, disciplinando il concorso conseguente alle eventuali plurime annotazioni;

5) subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

f) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

g) prevedere che, qualora il datore della garanzia sia un imprenditore, e fatto salvo il diverso accordo delle parti, lo stesso possa disporre dei beni oggetto di garanzia nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa;

h) ammettere che, anche in deroga al divieto del patto commissorio, la convenzione costitutiva possa prevedere che, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore possa procedere stragiudizialmente alla vendita, richiedere l'assegnazione in pagamento dei beni oggetto di garanzia o adottare altre modalità di realizzazione economicamente ragionevoli, a condizione che il loro valore sia determinato in maniera oggettiva, tramite la quotazione di mercato o stima di un professionista nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza, designato dal giudice, salvo l'obbligo del creditore di restituire al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito, subito dopo la realizzazione della garanzia;

i) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera h), e regolare i conseguenti rapporti tra l'escussione stragiudiziale stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali;

l) adottare misure adeguate per la protezione del debitore consumatore, e in particolare stabilire che, ai fini della validità dell'accordo di garanzia, non è ammessa una descrizione per tipologie o categorie dei beni;

m) adottare tutte le ulteriori misure necessarie, al fine di coordinare la disciplina delle garanzie mobiliari non possessorie con la normativa vigente, in materia di responsabilità patrimoniale, cause di prelazione e tutela giurisdizionale dei diritti, nonché con le norme in materia bancaria e creditizia, proprietà industriale, procedure esecutive e concorsuali e tutela dei dati personali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e successivamente trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dell'originario decreto.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Art. 5

(Modifiche al codice di procedura civile ed al codice civile per la semplificazione e l'accelerazione del processo esecutivo)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;
- b) all'articolo 207, secondo comma, le parole «che le sottoscrive» sono soppresse;
- c) l'articolo 503 è sostituito dal seguente:
«Art. 503 (*Modi della vendita forzata*). La vendita forzata è fatta senza incanto, secondo le forme previste nei capi seguenti.»;
- d) all'articolo 520, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede affidandole immediatamente a un custode nominato a norma dell'articolo 521»;
- e) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
«Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
- f) all'articolo 521, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere nominati custode esclusivamente gli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. In ogni caso il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, può con provvedimento motivato nominare custode delle cose pignorate altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni.»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di vendita, il custode nominato ai sensi del primo comma, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Il custode, quando risulta necessario per apprendere i beni, può aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati il custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro conservazione nel luogo in cui si trovano.»;

g) all'articolo 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura»;

2) all'ultimo comma, le parole «può disporre» sono sostituite dalla seguente: «dispone» e le parole «o della data dell'incanto» sono soppresse;

h) all'articolo 532 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, dopo la parola «vendita» sono aggiunte le seguenti: «senza incanto»;

2) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto dei beni pignorati tramite commissionario. Le cose pignorate sono affidate, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario, all'istituto vendite giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o ad uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-*ter* delle medesime disposizioni.»;

3) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il giudice fissa altresì il numero complessivo degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi e il termine finale alla cui scadenza il commissionario restituisce gli atti in cancelleria affinché, sentite le parti, si proceda a norma dell'articolo 187-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;

i) all'articolo 533 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine fissato a norma dell'art. 532, secondo comma, secondo periodo, il commissionario restituisce immediatamente gli atti.»;

l) l'articolo 534 è abrogato;

m) l'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile è abrogato;

n) all'articolo 534-*ter* la parola «professionista» è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: «commissionario»;

o) all'articolo 535 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prezzo minimo della vendita»;

2) al secondo comma, le parole «di apertura dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti «minimo della vendita»;

p) all'articolo 536 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «per l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «per la vendita»;

- 2) al secondo comma, le parole «agli incanti» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite»;
- q) all'articolo 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole «dell'incanto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «della vendita»;
 - 2) al primo comma, le parole «, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto,» sono soppresse;
- r) l'articolo 538 è abrogato;
- s) all'articolo 540, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, le parole «nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «nuovo esperimento di vendita»;
 - 2) al secondo comma, le parole «consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «depositata secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di cui all'articolo 530»;
- t) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
«L'originale dell'atto di citazione il titolo esecutivo e il precetto devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore entro le ventiquattro ore dall'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con gli atti di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi trenta giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo.»;
- u) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (*Deposito dell'atto di pignoramento*). L'atto di pignoramento è consegnato dall'ufficiale giudiziario al creditore immediatamente dopo l'ultima notificazione. Il creditore deve presentare la nota di iscrizione a ruolo, con il titolo esecutivo, il precetto e il pignoramento entro dieci giorni dalla consegna di quest'ultimo. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. L'atto di pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi dieci giorni senza che sia stata depositata la nota di iscrizione a ruolo. »;
- v) all'articolo 559, al quarto comma, le parole «al primo comma dell'articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
- z) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
- aa) all'articolo 569, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al terzo comma, secondo periodo, le parole «e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione» sono soppresse;
 - 2) le parole «e, nei casi previsti, l'incanto,» sono soppresse;
- bb) all'articolo 571, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma, le parole «a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 579»;
 - 2) al terzo comma, il numero 2) è abrogato;
- cc) All'articolo 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) le parole «aumentato di un quinto,» sono soppresse;

2) il terzo comma è abrogato;

dd) all'articolo 573, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore di colui che ha formulato l'offerta più conveniente. A parità di condizioni di offerta, la vendita è disposta a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo»;

ee) dopo l'articolo 575, la rubrica del §. 3 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali sulla vendita»;

ff) l'articolo 576 è abrogato;

gg) all'articolo 578, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la stessa»;

hh) all'articolo 579, il primo comma è abrogato;

ii) all'articolo 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la vendita.»;

ll) l'articolo 581 è abrogato;

mm) all'articolo 583, le parole «dall'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vendita»;

nn) l'articolo 584 è abrogato;

oo) all'articolo 585, le parole «dell'articolo 576» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 569»;

pp) all'articolo 587, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «un nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova vendita»;

2) al secondo comma, il primo periodo è così sostituito: «Per la nuova vendita si procede a norma degli articoli 569 e seguenti.»;

qq) all'articolo 588, al primo comma le parole «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita» e le parole «all'incanto» sono soppresse;

rr) all'articolo 590, al primo comma le parole «all'incanto» sono soppresse;

ss) all'articolo 591, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuova vendita»;

2) al primo comma, le parole «dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 569 perché si proceda a nuova vendita»;

3) al secondo comma, le parole «inferiore di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore di non oltre un quarto»;

tt) all'articolo 591-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole «alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell'eventuale incanto» sono sostituite dalle seguenti «ed alla gara tra gli offerenti»;

2) al secondo comma, al numero 2), le parole «e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma» sono soppresse;

3) al secondo comma, al numero 4), le parole «dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581» sono sostituite dalle parole «di vendita e all'aggiudicazione dell'immobile»;

4) al secondo comma, al numero 6), le parole «sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e» sono soppresse;

5) al secondo comma, al numero 8) le parole «del nuovo incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova vendita»;

6) al secondo comma, al numero 9) la parola «incanto» è sostituita dalla seguente: «vendita»;

7) al settimo comma, la parola «incanti» è sostituita dalla parola «vendite»;

- uu) all'articolo 595, al primo comma le parole «nuovo incanto» e «un nuovo incanto» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «nuova vendita» e «una nuova vendita»;
- vv) all'articolo 604, le parole «di cui all'articolo 579, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 571, primo comma, primo periodo»;
- zz) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

- aaa) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in

- giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso della parte interessata.»;
- bbb) all'articolo 618, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte interessata.»;
- ccc) all'articolo 624, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il provvedimento di sospensione perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è stata rigettata l'opposizione. L'inefficacia è dichiarata dal giudice dell'esecuzione su ricorso della parte interessata.»;
- ddd) all'articolo 624 *bis*, le parole «o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto» sono soppresse;
- eee) all'articolo 627, le parole «dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla comunicazione della sentenza che rigetta l'opposizione»;
- fff) l'articolo 733 è sostituito dal seguente:
«Art. 733. (*Vendita di beni*). Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi a norma degli articoli 532 e seguenti per i beni mobili e degli articoli 569 e seguenti per i beni immobili, designa un soggetto che risiede nel circondario in cui è compreso il luogo ove si trovano i beni.»;
- ggg) all'articolo 734, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «della vendita»;
 - 2) al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «esperimento di vendita»;
- hhh) all'articolo 787, le parole «degli articoli 534 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 532 e seguenti»;
- iii) all'articolo 795, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il secondo comma è abrogato;
 - 2) al terzo comma, le parole «L'incanto si apre» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni di vendita si aprono»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole «autorizzati all'incanto» sono sostituite dalle parole «autorizzati alle vendite forzate»;
 - 2) al primo comma, le parole «all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni mobili a norma dell'articolo 532» ;
 - 3) al secondo comma, le parole «alle vendite all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «alle vendite forzate»;
- b) dopo l'articolo 159 è aggiunto il seguente:
«Art. 159-*bis* (*Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione*). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione è redatta in conformità al modello adottato con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia.»;
- c) all'articolo 161-*bis* le parole «degli articoli 571 e 580» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 571»;
- d) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
«Art. 164-*bis* (*Infruttuosità dell'espropriazione forzata*). Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di

liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

- e) all'articolo 169-*bis* le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;
- f) all'articolo 169-*ter* le parole «iscritti nei pubblici registri» sono soppresse;
- g) all'articolo 169-*quinquies*, le parole «, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del codice,» sono soppresse;
- h) dopo l'articolo 169-*quinquies* è aggiunto il seguente:
«Art. 169-*sexies*. (*Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati*) Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei mobili pignorati. Si applicano gli articoli 13 e seguenti di queste disposizioni in quanto compatibili.»;
- i) all'articolo 173-*quinquies* le parole «degli articoli 571, 579, 580 e 584» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 571 e 579»;
- l) l'articolo 175 è abrogato.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 376, primo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- b) all'articolo 719, primo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- c) all'articolo 720, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- d) all'articolo 757, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;
- e) all'articolo 1506, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di vendita forzata»;
- f) all'articolo 1515, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
 - 2) al terzo comma, le parole «senza incanto, al prezzo corrente,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche al prezzo corrente,»
- g) all'articolo 2466, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- h) all'articolo 2471, al terzo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- i) all'articolo 2646, al primo comma, la parola «incanto» è sostituita dalle seguenti: «vendita forzata»;
- l) all'articolo 2797, al secondo comma, le parole «al pubblico incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;
- m) all'articolo 2862, al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalla seguente: «forzata»;
- n) all'articolo 2893, al primo comma, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;
- o) all'articolo 2893, le parole «l'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita»;
- p) all'articolo 2897, la rubrica è così sostituita: «Regresso dell'acquirente divenuto compratore a seguito di vendita forzata»;

4. All'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole «con o» sono soppresse
- b) al secondo comma, le parole «all'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «senza incanto»;

- c) al terzo comma, le parole «d'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «di vendita senza incanto»
- d) al quarto comma, le parole «senza incanto» sono sostituite dalle seguenti: «eseguite a norma dell'articolo 1515, terzo comma, del codice».

Art. 6

(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

«2-bis. In ogni caso, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il deposito della nota di iscrizione a ruolo, quando previsto, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.»
 - b) dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-ter. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-bis, sostituendo il commissario al curatore.

9-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-quinquies. I rapporti riepilogativi periodici previsti dal comma 9-ter e dagli articoli 33, quinto comma, e 182, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono redatti in conformità ai modelli standard adottati con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia. Con i decreti del Ministro della giustizia di cui al periodo precedente sono adottati anche i modelli standard cui devono conformarsi i rapporti riepilogativi finali di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater. I rapporti riepilogativi periodici e finali sono depositati con modalità telematiche a norma del presente articolo.

9-sexies. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui al comma 9-quinquies sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La proposta normativa che si illustra ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell'efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare le imprese nell'accesso al credito.

A tale scopo l'intervento normativo si articola in una serie di disposizioni di delega al Governo, relative al processo di cognizione, alla ricerca dei beni da pignorare, all'espropriazione forzata di crediti e alle garanzie mobiliari (Capi I e II).

Con un capo autonomo (Capo III) sono inoltre introdotte disposizioni immediatamente precettive per la semplificazione e l'accelerazione del processo esecutivo, nonché per il monitoraggio, con modalità telematiche, delle procedure esecutive individuali e concorsuali.

L'**articolo 1** si occupa della disciplina relativa all'esercizio della delega per l'efficienza del processo civile.

L'**articolo 2** detta i principi e criteri direttivi concernenti la delega per l'efficienza del processo civile di cognizione che vengono di seguito illustrati.

Passaggio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario (lett. a)

Il criterio di delega in esame è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un'istruttoria semplice, il passaggio d'ufficio dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione, che, secondo la vigente disciplina processuale, è consentita, per le cause ad elevato tasso di complessità, esclusivamente nel senso inverso a quello proposto.

Motivazione della sentenza civile a richiesta (lett. b, numero 1)

Il criterio di delega in parola è volto ad innestare un nuovo modulo decisionale sugli attuali moduli regolati dal codice di rito civile (art. 275, con riferimento implicito alla dinamica ex art. 190 c.p.c., 281-*quinquies*, e 281-*sexiesc*.p.c.), con lo scopo di consentire al giudice di primo grado, quando lo ritenga opportuno, di emettere sentenza, tale a tutti gli effetti, con un dispositivo corredato delle specificazioni necessarie – fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e norme che indichino la finalità del deciso – a definire il giudicato qualora la decisione non venga impugnata.

E' affermato il principio che ciascuna delle parti può sempre richiedere la motivazione della sentenza, seppure è previsto, al fine di evitare richieste meramente emulative, che in tal caso la parte anticipi il contributo unificato dovuto per l'appello

Considerato il tasso di impugnazione dei provvedimenti civili di primo grado, che risulta essere relativamente basso (pari al **20%circa**) e i tempi per la redazione delle motivazioni delle relative decisioni (che costituiscono come noto il maggior impegno per il magistrato giudicante), si può stimare che l'esercizio della delega consentirà una rilevantissima riduzione dei tempi dei processi civili coinvolti.

L'istituto della motivazione a richiesta consente di ritenere certamente soddisfatto lo *standard* costituzionale imposto dall'art. 111 Cost., com'è dimostrato dal fatto che è già pacificamente ammessa nell'ordinamento l'ipotesi dell'inesco successivo del contraddittorio, ad impulso di parte, anche correlato al pagamento del relativo contributo unificato, quando previsto (basta fare l'esempio dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il quale ultimo fa stato di giudicato quando appunto non opposto).

Motivazione delle sentenze rese in grado di appello "per relationem" (lett. b, numero 2)

Quanto alle decisioni rese in grado di appello, il criterio di delega prevedeva la possibilità per il giudice di rinviare alla motivazione del provvedimento impugnato, nei casi in cui questo debba essere confermato, in tutto o in parte.

Dalla prassi, infatti, emerge che quando l'appello viene respinto la motivazione della sentenza d'appello ribadisce, nella gran parte dei casi, la motivazione della sentenza di primo grado. Considerando che il 77% circa degli appelli proposti sono respinti, è evidente l'utilità di questa proposta normativa, che consentirà al giudice di appello, in un rilevante numero di procedimenti, di ricorrere a questa forma di motivazione semplificata (richiamando quella della sentenza oggetto di impugnazione e confermata). In questo modo, sarà possibile incrementare la produttività delle corti di appello, che sono notoriamente gli uffici più afflitti dal progressivo aumento dell'arretrato.

Resta, ovviamente, che il giudice d'appello può decidere di non ricorrere alla motivazione *per relationem*, tutte le volte in cui la sentenza impugnata, sebbene sia da confermare, presenti carenze in alcuni punti della motivazione.

Composizione monocratica della corte d'appello in alcune materie (lett. c)

I dati che seguono dimostrano l'andamento delle pendenze presso le corti di appello.

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le Corti di appello

	2010	2011
Sopravvenuti	170.680	157.249
Definiti	149.838	148.839
Pendenti	443.435	448.810

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le Corti di appello per tipologie di procedimenti

	2010			2011		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
Cognizione ordinaria	49.367	41.235	197.291	25.079	25.602	202.150
Lavoro non pubblico impiego	18.307	20.133	43.914	8.788	9.634	42.520
Lavoro pubblico impiego	7.596	5.973	18.592	5.326	3768	21.714
Previdenza	43.270	37.739	109.783	16.782	21.729	99.358
Equa riparazione	34.235	27.179	49.730	13.277	16.595	52.481
Altro	17.905	17.579	24.125	8.296	9.496	21.283
Totale	170.680	149.838	443.435	157.249	148.839	448.810

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso i Tribunali

	2010	2011
Sopravvenuti	2.725.225	2.678.548
Definiti	2.742.081	2.702.744
Pendenti	3.486.487	3.452.462

Il raffronto con il *trend* che caratterizza i Tribunali dimostrano chiaramente che nelle corti di appello le pendenze aumentano inesorabilmente, mentre nei Tribunali è evidente il conseguimento di una maggiore efficienza, perché vi è una costante diminuzione delle pendenze.

Già con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 ("Decreto del Fare") il Governo è intervenuto sul problema dell'arretrato presso le corti di appello, introducendo la figura del giudice ausiliario.

A questa misura si ritiene opportuno affiancare una modifica processuale in tema di competenza, introducendo un criterio di delega per introdurre la figura del **giudice di appello che giudica in composizione monocratica**. Questa innovazione consentirà una più celere definizione dei processi, perché eviterà una serie di fasi del processo decisionale che indubbiamente lo rallentano, quali la camera di consiglio e la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio.

Si è ritenuto opportuno individuare alcune materie che, per la loro semplicità, rendono possibile fare a meno della composizione collegiale dell'ufficio giudicante. Si è inoltre tenuto conto che a norma dell'art. 68, comma 1, del Decreto Legge n. 69/2013 "*del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario*".

Pertanto, per evitare di depotenziare lo strumento del giudice ausiliario, la competenza del giudice di appello monocratico è stata prevista solo nelle seguenti materie: condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanticon **danni soltanto a cose**, nonché nelle materie indicate nell'articolo 445-*bis* del codice di procedura civile.

La decisione delle cause rientranti nelle suddette materie è affidata al giudice monocratico solo quando esse sono "*iscritte a ruolo in appello da oltre tre anni*".

Misure coercitive (lett. d)

Il criterio di delega si colloca nel solco dell'intervento che ha di recente introdotto nel codice di procedura civile l'articolo 614-*bis* dal titolo «*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*» (articolo 49, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Col criterio di delega oggetto del presente intervento normativi si propone di estendere l'ambito di applicazione delle «misure coercitive» a tutte le obbligazioni diverse da quelle pecuniarie. **Le obbligazioni pecuniarie vengono escluse dall'ambito applicativo dell'istituto al fine di evitare un eccessivo aggravio della posizione del debitore, già tenuto a corrispondere gli interessi moratori in misura pari: a) al tasso convenuto tra le parti; b) al tasso legale, in assenza di specifiche pattuizioni a**

riguardo; b) al tasso previsto dal Dlgs. n. 231 del 2002, quando il rapporto obbligatorio intercorre tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni e trova titolo in una transazione commerciale.

L'estensione dell'ambito di operatività della misure coercitive stimolerà, auspicabilmente, il debitore ad adempiere spontaneamente i provvedimenti di condanna. Si eviteranno, quindi, al creditore ed allo Stato gli oneri economici ed organizzativi connessi ai procedimenti di esecuzione forzata.

In continuità con la disciplina vigente il potere di decidere in ordine alla «misura coercitiva» resta riservato al giudice che pronuncia la condanna, che può provvedervi anche d'ufficio.

L'estensione dell'ambito di applicabilità delle «misure coercitive» fa ritenere equo prevedere la possibilità per il debitore, che non abbia impugnato il provvedimento di condanna, di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca o la modifica *in melius* della «misura coercitiva», quando dimostri di non avere adempiuto spontaneamente per il sopravvenire di gravi difficoltà a lui non imputabili.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (lett. e)

E' noto che in alcune materie dal contenuto spiccatamente tecnico la transazione tra le parti è ostacolata dalla necessità di ricorrere all'ausilio di un professionista che fornisca gli elementi necessari per stabilire l'anno, più spesso, il *quantum* del risarcimento del danno. Si tratta, in particolare, delle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e dall'esercizio della professione medica e sanitaria. Il criterio di delega propone di introdurre l'obbligatorietà dell'esperienza della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Ciò consentirà il conferimento dell'incarico di consulente tecnico ad un professionista qualificato. La garanzia di professionalità e di imparzialità che deriva dal fatto che la nomina promana dal giudice consentirà di attribuire la più ampia attendibilità alle valutazioni che verranno svolte dal consulente tecnico e, quindi, le parti avranno a disposizione solide basi per valutare la convenienza di una transazione che preceda l'instaurazione di una lite.

La particolare deformalizzazione del procedimento previsto dall'art. 696bis cpc consente inoltre una notevole contrazione dei costi processuali e, conseguentemente, indurrà le parti ad evitare l'introduzione della causa di merito, caratterizzata come è noto da costi molto più elevati.

Ovviamente, l'introduzione dell'obbligatorietà della consulenza tecnica preventiva consentirà di esonerare queste materie dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione (previsto dall'art. 5 d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

L'articolo 3 dello schema introduce criteri e principi direttivi per una delega volta a rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare nella prospettiva di un più efficace recupero del credito.

Recupero del credito

È importante concentrarsi sul settore dell'esecuzione forzata, per il ruolo centrale dalla stessa svolto ai fini della effettività della tutela del diritto e l'incidenza riflessa o prospettica che la sua efficienza avrebbe sulla centralità e sulla funzionalità del processo di cognizione.

Se è vero che le riforme del 2006 hanno dato luogo ad una significativa inversione di tendenza, tanto che il processo esecutivo non rappresenta più un'emergenza indifferibile, è innegabile che esso sia ancora lontano da una funzionalità minimale accettabile.

E l'esecuzione pesa in modo sensibile sulle mortificanti classificazioni della banca mondiale (<http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts>, rapporto "Doing Business") dell'economia e dell'ordinamento italiani, nel loro complesso considerati.

Del resto, il ruolo eminentemente gestionale di attività non strettamente giurisdizionali, nel senso tradizionale di destinate alla risoluzione di controversie, esalta l'opportunità di norme flessibili e di un'accentuata esternalizzazione: con il che si recupererebbero molti giudici ad attività più propriamente attinenti allo *iudicare*.

Ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche

La proposta è volta a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei, tenuto conto che nei Paesi scandinavi i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un'agenzia pubblica appositamente costituita e che in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l'ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l'esecuzione (analogamente a quanto si propone in questa sede). In Germania è addirittura previsto il "registro dei debitori" (c.d. "schwarze Liste" o "Lista nera") che crea una "lista di proscrizione" nei confronti del debitore, accessibile da chiunque. Una "lista nera" esiste anche in Belgio, ma in questo caso l'accesso è consentito soltanto a coloro che sono muniti di un titolo esecutivo.

La strada seguita è quella dell'implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell'ufficiale giudiziario, colmando l'asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli "asset" patrimoniali appartenenti a quest'ultimo.

Tale "deficit" informativo viene controbilanciato consentendo all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, ivi compreso il c.d. archivio dei rapporti finanziari.

Gli obiettivi esposti sono perseguibili con l'attuazione dei seguenti principi di delega:

- a) prevedere che, ad istanza del creditore, su autorizzazione del presidente del tribunale e previo pagamento del contributo unificato, la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare sia eseguita dagli ufficiali giudiziari anche con modalità telematiche mediante l'accesso a specifiche banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e stabilire che l'istanza tenga luogo della richiesta di pignoramento;
- b) prevedere che gli introiti derivanti dal versamento del contributo unificato di cui alla lettera a) siano destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;
- c) rimettere al creditore procedente l'individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l'accesso alle banche dati di cui alla lettera a) ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;
- d) prevedere che quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore l'ufficiale giudiziario li pignori direttamente notificando il verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;
- e) modificare il criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, prevedendo la competenza del giudice del luogo ove

risiede il debitore; quando il debitore risiede all'estero o è una pubblica amministrazione, stabilire un **autonomocriterio** di competenza territoriale, che comunque assicuri l'obiettivo della concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;

f) prevedere, in conseguenza di quanto previsto alla lettera e), che anche il terzo tenuto al pagamento di uno dei crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile comunichi la dichiarazione di cui all'articolo 547 del predetto codice a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;

g) prevedere che l'atto con cui si procede al pignoramento di crediti, ivi compreso il verbale di cui alla lettera d), contenga l'avvertimento al terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;

h) stabilire un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati, l'ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

i) individuare altre materie in cui l'autorità giudiziaria può avvalersi dell'ufficiale giudiziario per l'interrogazione delle banche dati di cui alla lettera a);

l) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o minori entrate, ivi comprese quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il **Capo II** del disegno di legge reca delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione della disciplina delle garanzie reali mobiliari.

Delega in materia di garanzie mobiliari senza spossessamento

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito, specie da parte delle piccole e medie imprese, aumentandone l'offerta e riducendone i relativi costi.

L'esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole. Essa è ora ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all'efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo sparse in una pluralità di fonti, anche di derivazione comunitaria, e in un articolato corpus di pronunzie giurisprudenziali. Ciò non è d'ausilio alla coerenza, alla chiarezza e alla prevedibilità della disciplina applicabile. In secondo luogo, l'impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, quale è recepito nel codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico e del contesto degli scambi. Tra i fattori di maggiore criticità della disciplina scolpita nel codice civile risaltano: a) la regola che subordina la costituzione del pegno allo spossessamento del costituente (art. 2786 c.c.), impedendo che i beni oggetto di garanzia possano essere utilmente impiegati nel processo produttivo e nello svolgimento dell'attività d'impresa; b) i limiti posti, in virtù del principio di specialità, alla costituzione di garanzie su beni non determinati e per crediti non distintamente indicati nell'atto di costituzione; c) il divieto del

patto commissorio (art. 2744 c.c.), il quale rende notevolmente più gravoso ed incerto l'intero meccanismo di realizzo dei diritti del creditore.

Ciascuno di questi elementi è fonte di un'elevata rigidità e disfunzionalità del regime delle garanzie, più volte denunciata dalla dottrina e dagli operatori economici, ed alla quale si è sin qui cercato di porre rimedio o attraverso interventi puntuali della legislazione speciale o mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di vista è opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l'art. 46 del T.U.B., che ha introdotto un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, ma alla trascrizione dell'atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all'art. 1524 c.c.; oppure il d.lgs. 170 del 2004 e 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in materia di garanzie finanziarie, il quale delinea una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all'oggetto e alle modalità di costituzione della garanzia, sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano di essere ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno "rotativo" e del patto marciano. Ne deriva un sistema frammentario e non sempre in grado di assicurare un equo contemperamento degli interessi dei creditori e dei debitori. Per supplire alle lacune dell'impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio, diversi ordinamenti di civil law hanno di recente posto mano ad una riforma organica del sistema delle garanzie reali mobiliari: tra questi spiccano l'ordinamento francese, l'ordinamento olandese e quello del Québec (anche il Belgio ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). L'emendamento proposto si muove sulla stessa linea, prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie volta a semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le regole applicabili, recuperando la funzione ordinante del codice civile e allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale (specie in ambito UNCITRAL).

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione – con l'eccezione dell'ipotesi del debitore consumatore – dell'ammissibilità di una garanzia mobiliare avente ad oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad es. beni in corso di lavorazione, riserve di magazzino, ecc.) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l'ipotesi di beni futuri;

d) previsione dell'ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito;

e) introduzione dell'istituto della garanzia mobiliare "ricaricabile", con possibilità di utilizzo della garanzia a beneficio di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli individuati nell'atto costitutivo;

f) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; nel caso in cui il debitore concedente sia un imprenditore tale facoltà d'uso si estende anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originari a quelli risultanti all'esito degli atti di disposizione;

g) deroga al divieto del patto commissorio e miglioramento della semplicità e dell'efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di specifiche misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente;

h) previsione di limiti più incisivi dell'autonomia contrattuale per l'ipotesi in cui debitore sia un consumatore.

Il **Capo III** del disegno di legge si compone di norme immediatamente precettive finalizzate alla semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata nonché volte a favorire una più efficiente gestione delle procedure esecutive individuali e concorsuali. Il Capo illustrato è strutturato in due articoli: l'**articolo 5** che reca la soppressione della modalità della vendita forzata con incanto, con conseguenti modifiche al codice di procedura civile e al codice civile e l'**articolo 6** che disciplina, sempre in chiave di incremento dell'efficienza delle procedure esecutive concorsuali e individuali, il monitoraggio con modalità telematiche dell'andamento delle procedure stesse.

Abrogazione della vendita con incanto(articolo 5)

Il principale intervento è quello volto ad abrogare l'istituto della vendita con incanto dei beni pignorati.

Nelle esecuzioni immobiliari, le norme vigenti, introdotte dalle riforme del 2006, prevedono infatti che nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito "per qualsiasi ragione" si passa necessariamente alla vendita con incanto con le modalità stabilite dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita emessa all'inizio del procedimento di vendita senza incanto. L'articolo 569, terzo comma, c.p.c. stabilisce, che il giudice "con la medesima ordinanza" che regola la vendita senza incanto provvede "ai sensi dell'articolo 576" ad ordinare l'incanto. Tale sistema presenta degli evidenti deficit funzionali sia in termini di ragionevole durata delle procedure che di costi delle stesse, posto che impone l'incanto a seguito dell'esito infruttuoso della vendita senza incanto ed alle medesime condizioni di liquidazione (in primis il prezzo base d'asta) che hanno governato il precedente esperimento di vendita. E' evidente quindi l'inefficienza delle disposizioni normative vigenti che impongono una dilatazione dei tempi del processo esecutivo senza che ciò sia compensato da concrete maggiori prospettive di collocazione del bene sul mercato (il quale ha già manifestato disinteresse per il bene pignorato posto in vendita alle quelle date condizioni). L'incanto peraltro presenta gravi profili critici in quanto, a differenza del senza incanto, prevede la pubblicità e non la segretezza delle offerte di vendita (esponendo così la procedura ad un più elevato pericolo di illecite condotte di turbativa), è contrassegnato da un regime di revocabilità delle domande di partecipazione (a differenza del regime del senza incanto in cui le offerte sono irrevocabili, impedendo in tal modo condotte collusive tra il debitore e gli offerenti), consente, ancora una volta diversamente dall'istituto del senza incanto, che vengano presentate offerte dopo l'aggiudicazione dell'immobile a seguito dell'incanto, non garantendo il perseguimento del principio di stabilità della vendita (il che rende l'istituto non rispondente alle leggi di mercato) e offrendo al debitore la possibilità di adottare, in accordo con l'offerente in aumento, condotte di turbativa della vendita.

Nell'espropriazione mobiliare, la vendita, secondo la normativa vigente, può essere disposta con incanto, senza incanto o tramite commissionario. Si tratta di modalità equivalenti che possono essere alternativamente disposte dal giudice dell'esecuzione. L'intervento normativo in esame elimina anche in tale settore dell'espropriazione forzata la vendita con incanto, attesi gli appena evidenziati gravi aspetti critici che esso presenta.

L'abrogazione dell'incanto nel codice di rito ha quindi imposto degli interventi di adeguamento anche nel codice civile.

Altri interventi per l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata e per il processo civile telematico

Accanto a tale principale intervento sono articolate anche puntuali proposte normative volte ad incidere su specifici aspetti della disciplina delle opposizioni esecutive, dell'improcedibilità del processo esecutivo, dell'esecuzione forzata mobiliare, immobiliare e per consegna o rilascio.

Per le opposizioni esecutive, mutuando la disciplina prevista nel procedimento cautelare uniforme, viene espressamente previsto la perdita di efficacia del provvedimento sospensivo del titolo o dell'esecuzione al momento del rigetto, anche con provvedimento non passato in giudicato, dell'opposizione (naturalmente si ha in questa sede riguardo alle opposizioni che hanno ad oggetto l'an e non il mero quantum del credito per cui si procede). Di conseguenza sono modificate le modalità di riassunzione del procedimento esecutivo già sospeso. L'intervento si pone in linea con la lettura dell'art. 282 c.p.c. resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 10027 del 2012 secondo cui "il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado."

E' introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell'esecuzione sarà chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli assets patrimoniali pignorati. L'ordinanza di chiusura anticipata per infruttuosità sarà impugnabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Quanto all'esecuzione mobiliare, viene previsto che l'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento affidi le cose diverse dal denaro, titoli di credito e oggetti preziosi, in custodia ad uno degli istituti vendite giudiziarie, così eliminando la facoltà, prevista dal vigente art. 520, secondo comma, c.p.c. che, in luogo della custodia, l'ufficiale giudiziario provveda al trasporto dei beni in un luogo di pubblico deposito. Il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio e con provvedimento motivato, può nominare custode, in luogo dell'IVG, altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice o uno dei professionisti delegati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 179-ter delle medesime disposizioni (a riguardo vengono abrogate le disposizioni che limitano la delega delle operazioni di vendita ai professionisti nel solo caso di pignoramento di beni mobili iscritti in pubblici registri, consentendola per ogni bene mobile). Non possono essere nominati custodi soggetti diversi da quelli appena citati, sì che è abrogata la norma di cui all'art. 521, primo comma, che attualmente consente la nomina quale custode del creditore o del suo coniuge ovvero del debitore o di persone della sua famiglia, sia pure in presenza del consenso della parte controinteressata. Con l'introduzione dell'art. 169-sexies disp. att. c.p.c. è istituito presso ciascun tribunale l'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, da formarsi facendo applicazione degli artt. 13 e ss. delle medesime disposizioni in quanto compatibili.

E' previsto che il giudice dell'esecuzione nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate prescrive che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. E' evidente infatti la maggiore efficacia di tali modalità sia in termini di più elevata trasparenza dell'esperimento di vendita sia per le maggiori probabilità di liquidazione che la stessa offre.

Per le esecuzioni immobiliari viene anticipato il momento per l'adozione da parte del giudice dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato: non più all'atto dell'aggiudicazione dello stesso ma quando viene autorizzata la vendita. E' evidente infatti la maggiore collocabilità sul mercato di un immobile rispetto al quale è stato già emesso un siffatto provvedimento.

In merito alle esecuzioni per rilascio viene riformulato l'articolo 609 c.p.c. delineando uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati. E' previsto che l'ufficiale giudiziario provveda ad intimare alla parte tenuta al rilascio o a colui al quale risulta che i beni appartengono l'asporto entro un termine perentorio all'uopo assegnato. In mancanza si provvederà alla vendita coattiva degli stessi in presenza di una specifica istanza della parte istante e del pagamento anticipato delle spese ad opera di quest'ultima ovvero, in mancanza, alla distruzione e smaltimento dei beni, salvo in caso non sia evidente l'utilità della vendita. Qualora vengano rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale si prevede una specifica modalità di custodia degli stessi. La somma ricavata dalla vendita del bene è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi di custodia e di asporto. L'eventuale eccedenza è impiegata per il pagamento dell'esecuzione per rilascio, quando i beni appartengono alla parte eseguita. Se i beni appartengono ad un terzo che non li ha rivendicati prima della vendita secondo le modalità previste quanto eccede il pagamento delle spese di custodia e trasporto è immediatamente versata al terzo.

Iscrizione a ruolo delle procedure di espropriazione forzata

La formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo, rilevante "collo di bottiglia" nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all'iscrizione a ruolo della procedura. E' sufficiente considerare che a livello nazionale il numero complessivo dei procedimenti per espropriazione forzata sopravvenuti è stato pari a 491.165 (nel 2009), 510.915 (nel 2010) e 527.304 (nel 2011), e quindi notevolmente superiore a quello delle cause di contenzioso ordinario (pari, rispettivamente, a 488.647, 446.283 e 389.390).

Il personale di cancelleria adibito alle esecuzioni individuali è, però, minore di quello destinato alle sezioni civili.

In considerazione dell'imminente obbligatorietà del deposito telematico degli atti (a partire dal 30 giugno 2014, ex art. 16bis DL 179/2012), sembra indifferibile un adeguato intervento normativo sul piano processuale.

Infatti, sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile dispone che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne consegue che il fascicolo dell'esecuzione deve essere formato dal cancelliere, che, come già rilevato, deve quindi provvedere anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico.

Avviene di frequente, peraltro, che, per i motivi più disparati (pagamento soddisfacente o accordo per la rateizzazione, intervenuto successivamente al pignoramento), il creditore decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione nel registro del procedimento non segue alcuna ulteriore attività e, conseguentemente, neanche alcuna annotazione.

Per accelerare l'iscrizione dei processi per espropriazione forzata e consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi sia delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente.

Va pertanto introdotta la nota di iscrizione a ruolo (che attualmente è disciplinata solo nel processo di cognizione: art. 168 cpc), prevedendo analiticamente gli elementi che deve contenere, così come avviene per il giudizio di cognizione (artt. 71 e 72 disp. att.cpc).

E' però anche necessario modificare le disposizioni che prevedono che il pignoramento (atto con cui inizia l'esecuzione: cfr. art. 491 cpc) sia trasmesso in cancelleria direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario procedente, prescrivendo che quest'ultimo provveda a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Al fine di agevolare la conoscenza da parte del debitore dei dati contenuti nel pignoramento e funzionali all'esercizio di importanti poteri processuali a quest'ultimo riservati (ad esempio la presentazione dell'istanza di riduzione del pignoramento o di conversione) è previsto che sino al deposito dell'istanza di vendita l'ufficiale giudiziario procedente conservi una copia del pignoramento mobiliare a disposizione dell'esecutato.

Con gli interventi normativi proposti, si consentirà alla cancelleria di iscrivere a ruolo automaticamente i processi esecutivi, quando il creditore trasmette telematicamente la nota di iscrizione a ruolo, su un apposito atto strutturato (XSD). A norma, infatti, dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarderà tutti gli atti endoprocessuali e, dunque, anche la nota di iscrizione a ruolo (rimangono esclusi soltanto gli atti introduttivi).

E' previsto che la non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento (tale disposizione mutua la logica propria del processo di cognizione, ove è previsto che la ritardata costituzione delle parti determina la cancellazione della causa dal ruolo: cfr. art. 171 c.p.c.). Il termine all'uopo assegnato al creditore procedente è di dieci giorni per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e l'espropriazione immobiliare, mentre è di trenta giorni per l'espropriazione presso terzi al fine di consentire al creditore procedente di apprendere il contenuto della dichiarazione del terzo pignorato (fuori dai casi in cui la stessa deve essere resa in udienza) prima di valutare se procedere all'iscrizione a ruolo della procedura.

L'ambito applicativo dell'intervento non comprende l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare, posto che in tali procedure l'intervento del GE è eventuale, essendo previsto:

- dall'art. 610, quando "sorgono difficoltà"
- dall'art. 611, quando è necessaria la liquidazione delle spese.

Il procedimento di ricorso al GE è peraltro del tutto deformalizzato (l'art. 610 cpc prevede che la parte possa rivolgersi al GE "anche verbalmente"), e, come tale, non compatibile con l'obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

L'individuazione dei dati che la nota d'iscrizione a ruolo deve contenere è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, in considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali).

Infine, si propone di eliminare l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza (da parte del testimone e di chiunque altro vi prenda parte), perché per la formazione del documento nativo digitale occorre l'uso della firma digitale e questa tecnologia non è ancora sufficientemente diffusa sul territorio nazionale. La norma, quindi, consentendo di fare a meno della sottoscrizione del testimone, eviterà la necessità di stampare il verbale di udienza, farlo sottoscrivere con le modalità tradizionali e, poi, digitalizzarlo per renderlo disponibile nel fascicolo informatico ai difensori ed alle parti. Pertanto, verranno evitate attività manuali per il cui svolgimento è richiesto l'impiego di preziose risorse umane e materiali.

Monitoraggio con modalità telematiche dell'andamento delle procedure esecutive concorsuali ed individuali(articolo 6)

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'art. 33, quinto comma, legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministro della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento è finalizzato a consentire l'emersione, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell'efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato.